

# 7

## Comune di Nibionno

(Lecco)

### IL PIANO CIMITERIALE 2013

(D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285)

(L.R. 30 dicembre 2009, n. 33)

(R.r. 9 novembre 2004, n. 6 – R.r. 6 febbraio 2007, n. 1)

## Norme *di* Attuazione

maggio 2013

**con modifiche a seguito delle osservazioni accolte**

ADOTTATO DAL C.C. CON DELIBERA	N. .... DEL ..... / ..... / 2013
PARERE A.S.L.	N. .... DEL ..... / ..... / 2013
PARERE A.R.P.A.	N. .... DEL ..... / ..... / 2013
APPROVATO DAL C.C. CON DELIBERA	N. .... DEL ..... / ..... / 2013

I TECNICI

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

**Studio Coppa**  
architetture urbanistiche - consulenza



Alfredo Coppa - Architetto  
Luigi Coppa - Pianificatore

Matera Cas (CO) - Via M. Averara, 7 - Italia - 031.74960 - [studio.coppa@tin.it](mailto:studio.coppa@tin.it) - [www.studiofcoppa.it](http://www.studiofcoppa.it)

## INDICE

<i>Introduzione</i>	1
<b>SEZIONE 1</b>	
Art. 1 – Finalità del Piano cimiteriale	2
Art. 2 – Campo di applicazione	2
Art. 3 – Modalità di attuazione del Piano Cimiteriale 2013	2
Art. 4 – Interventi pubblici e interventi privati	3
Art. 5 – Autorizzazione per l’esecuzione degli interventi	3
Art. 6 – Aree omogenee d’intervento	3
Art. 7 – Esercizio della tutela paesaggistica e della conservazione – Dlgs n. 42/2004	4
<b>Art. 8 – Norme generali</b>	<b>4</b>
<b>SEZIONE 2</b>	
Art. 9 - Sepulture ad inumazione	5
1. campo aborti	5
2. campo comune bambini	6
3. campo comune adulti	6
4. campo comune per seppellimento defunti di religione non cristiana	6
5. campo di mineralizzazione	6
6. campo per sepolture in caso di calamità	6
Art. 10 - Identificativi delle sepolture ad inumazione	6
Art. 11 - Sepulture a tumulazione	7
Art. 12 - Sepulture a tumulazione previste dal Piano	7
1. negli ambiti di riqualificazione	7
2. negli ambiti di completamento - espansione	7
12.2.a - tombe con sistema a vestibolo.	8
12.2.b - colombari.	8
12.2.c - ossari e cinerari.	9
3. Ornamenti di colombari, ossari e cinerari	9
4. cappelle e tombe di famiglia	9
Art. 13 - Altre forme di sepoltura	11
1. Ossario / cinerario comune	11
2. Giardino delle rimembranze	11
3. Aree di sepoltura per animali d’affezione	12
<b>SEZIONE 3</b>	
Art. 14 - Dotazioni, depositi e ambienti di servizio	12
Art. 15 - Spazi aperti accessibili al pubblico, aree a verde	12
Art. 16 - Aree esterne	12

Art. 17 - Fascia di rispetto cimiteriale	12
--	----

#### **SEZIONE 4**

Art. 18 – Attuazione per fasi delle previsioni di Piano	13
Art. 19 - Aggiornamento del Piano cimiteriale 2013	14
Art. 20 - Sostenibilità degli interventi	14
Art. 21 – Eliminazione delle barriere architettoniche	14
Art. 22 - Norme costruttive	14
Art. 23 – Varianti al PCm 2013	14

#### **SEZIONE 5**

##### **Cimitero di Cibrone**

Art. 24 - Il P.T.C. del Parco regionale della Valle del Lambro	15
Art. 25 - Prescrizioni speciali di tutela	15

## **Introduzione**

*Si intendono integralmente richiamati leggi e regolamenti nazionali che disciplinano la materia sotto gli aspetti sanitari e della polizia mortuaria.*

*Per quanto non espressamente previsto o disciplinato dalle presenti Norme, a livello locale si fa riferimento e si richiamano:*

· *il **Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria**, approvato dal Consiglio Comunale di Nibionno con deliberazione n° 7 del 19 marzo 2009.*

· *il **D.P.R. 10 settembre 1990 n° 285** “Approvazione del Regolamento di polizia mortuaria” che specificatamente dedica il Capo X alla Costruzione dei cimiteri, Piani cimiteriali, Disposizioni tecniche generali, il Capo XI alla Camera mortuaria, il Capo XII alla Sala per autopsie, il Capo XIII all’ Ossario comune, il Capo XIV alla Inumazione, il Capo XV alla Tumulazione, il Capo XVI alla Cremazione, il Capo XVIII alle Sepolture private nei cimiteri, il Capo XX ai Reparti speciali entro i cimiteri;*

· *la **Circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993 n° 24** esplicativa del Regolamento di polizia mortuaria approvato con DPR 10/9/1990 n° 285 in specie relativamente ai criteri di determinazione dell’ area cimiteriale (punto 10), alle indicazioni tecniche per locali e strutture di servizio cimiteriale (punto 12), alla revisione di criteri costruttivi per i manufatti a sistema di tumulazione (punto 13), agli impianti di cremazione, cinerario comune e nicchie cinerarie (punto 14), alla ristrutturazione di cimiteri esistenti (punto 16);*

· *l’ **art. 28 della Legge 1 agosto 2002 n° 166** “Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti” per quanto attiene le fasce di rispetto e le competenze in materia del Consiglio Comunale e dell’ A.S.L.;*

· *il **Regolamento regionale 9 novembre 2004 n° 6** “Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali” che introduce in modo dettagliato e puntuale nuove Disposizioni generali sul servizio dei cimiteri (Capo II), Disposizioni tecniche generali sulle aree cimiteriali (Capo III), e riserva alle Inumazioni, tumulazioni e cremazioni (Capo IV), alle Sepolture private nei cimiteri il Capo V, alle Sepolture fuori dai cimiteri (Capo VII), alle Attività funebri (Capo IX) e agli adempimenti conseguenti al decesso e trattamenti sul cadavere (Capo X). Vanno poi richiamati i tre Allegati del Regolamento regionale, che sono rispettivamente dedicati ai Piani cimiteriali, progetti di costruzione e ampliamento dei cimiteri l’Allegato 1, ai Requisiti dei loculi per la tumulazione l’Allegato 2, alle Caratteristiche delle casse l’allegato 3, (così come modificati dal R.r. 6 febbraio 2007 n° 1);*

· *la **Deliberazione della Giunta Regionale 21 gennaio 2005 n° VII/20278** “Attuazione del Regolamento regionale n. 6 in materia di attività funebri e cimiteriali, approvazione dei contenuti formativi per gli operatori esercenti l’ attività funebre (art. 32), dei modelli regionali (artt. 13, 14, 30, 36, 37, 39, 40 comma 6) nonché delle cautele igienico-sanitarie di cui all’ art. 40 comma 4”, (così come modificati dal R.r. 6 febbraio 2007 n° 1);*

· *la **Circolare Giunta regionale – Direzione Sanità n. 21/SAN del 30 maggio 2005** “Indirizzi applicativi del Regolamento regionale 9 novembre 2004 n. 6”;*

· *il **Regolamento regionale 6 febbraio 2007 n° 1** “Modifiche al Regolamento regionale 9 novembre 2004 n. 6”;*

· *la **Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33** “Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità”.*

· *ogni altro testo di legge e regolamento anche se non espressamente citato.*

## SEZIONE 1

### Art. 1 – Finalità del Piano cimiteriale

Il cimitero è il luogo di conservazione permanente di spoglie umane e di memoria storica per la collettività.

Il Piano cimiteriale del Comune di Nibionno persegue le finalità definite dal R.r. n. 6/2004, dal R.r. n. 1/2007, dalla L.R. 30 dicembre 2009, n. 33, in attuazione del D.P.R. n. 285/1990 s.m.i.

I criteri generale di attuazione del Piano cimiteriale sono:

- a) - la programmazione degli interventi costruttivi e di manutenzione con la finalità di ottimizzare la gestione delle strutture esistenti;
- b) - la tutela e la conservazione delle strutture architettoniche e dei valori paesistici, unitamente alla valorizzazione della memoria storica;
- c) - il miglioramento della sicurezza per i visitatori e gli operatori, insieme al raggiungimento dei requisiti di accessibilità delle strutture in conformità alla normativa sul superamento delle barriere architettoniche;
- d) - la valorizzazione delle aree cimiteriali e delle loro pertinenze, con le previsioni di ampliamento indicate dal Piano stesso.

### Art. 2 - Campo di applicazione

Il Piano Cimiteriale, redatto ai sensi del D.P.R. n° 285 del 10/9/1990 recependo le indicazioni della Circolare n° 24 del 24/6/1993 del Ministero della sanità, della citata Legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33, del richiamato R.r. 9 novembre 2004 n° 6 e R.r. 6 febbraio 2007, si applica ai cimiteri di Tabiago e Cibrone e alle relative pertinenze che per vicinanza o rapporto ne sono in qualche modo influenzate e coinvolte essendo comprese nella fascia di rispetto cimiteriale.

Qualsiasi intervento di trasformazione edilizia ed urbanistica all' interno delle aree come sopra definite è soggetto alle indicazioni e alle prescrizioni contenute nelle presenti Norme, negli elaborati di Piano nonchè nel citato Regolamento comunale di polizia mortuaria che qui si intendono integralmente richiamati.

### Art. 3 - Modalità di attuazione del Piano Cimiteriale 2013

Il Piano viene attuato mediante:

- a · l'uso conforme degli ambiti e delle aree, dei campi, dei manufatti e delle costruzioni esistenti;
- b · l'elaborazione eventuale di piani attuativi di dettaglio;
- c · la conforme predisposizione e preparazione di campi e reparti con ridisegno di quelli esistenti dove necessario;
- d · la realizzazione di nuovi interventi edilizi sia da parte pubblica che privata su terreni in concessione in conformità alle indicazioni e alle prescrizioni;
- e · l' adeguamento e il miglioramento delle infrastrutture e dei servizi;
- f · l' attuazione di regolari e programmate rotazioni di legge;
- g · l' attuazione di interventi di valorizzazione e recupero degli immobili esistenti;
- h · l' esecuzione di opere finalizzate all' eliminazione di barriere architettoniche;
- i · la manutenzione delle superfici a verde, comprese eventuali sostituzioni di alberature e rinnovamento delle specie arboree presenti;
- e · l' esecuzione di adeguati e puntuali interventi di manutenzione sulle aree e sulle costruzioni da parte del Comune e dei privati secondo le rispettive competenze.

#### **Art. 4 – Interventi pubblici e interventi privati**

Alla amministrazione comunale spettano i seguenti interventi:

- la pianificazione delle espansioni e la loro programmazione, sulla base delle vigenti normative in materia;
- l'approvazione dei piani di manutenzione, delle infrastrutture cimiteriali, dei percorsi, delle aree verdi, delle recinzioni, dei servizi generali e igienici,;
- l'attribuzione del ruolo di controllo di tutte le attività svolte all'interno del sistema cimiteriale.

Al privato sono consentiti quegli interventi edilizi limitati alla realizzazione di cappelle, sepolcreti, tombe e altri manufatti come definiti dalle presenti norme.

#### **Art. 5 - Autorizzazione per l' esecuzione degli interventi**

I provvedimenti autorizzativi, ove necessari, sono rilasciati secondo le vigenti disposizioni e secondo le competenze assegnate dai Regolamenti interni di settore.

All' A.S.L. rimangono ovviamente le competenze attribuite con Decreto Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n° 285 "Approvazione del Regolamento di polizia mortuaria" e dalla Circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993 n° 24 esplicativa del Regolamento sopra citato, nonché dalla Legge regionale n. 30 dicembre 2009, n. 33, dal R.r. n. 6/2004 integrato dal R.r. n. 1/2007.

Per i nuovi monumenti, lapidi, croci ecc. e per i lavori di manutenzione si deve procedere alla preventiva comunicazione scritta all'Ufficio comunale competente, accompagnata dal relativo progetto.

**Per ogni intervento, l'inizio lavori va comunicato al Comune almeno cinque giorni prima di intraprendere le opere, insieme al nominativo della ditta esecutrice dei lavori.**

#### **Art. 6 – Aree omogenee di intervento**

Il Piano cimiteriale individua le aree omogenee per le sepolture all'interno dei singoli cimiteri, negli ambiti di riqualificazione – campi esistenti, negli ambiti di completamento dei cimiteri esistenti, e di espansione.

Nelle tavole di progetto sono individuati i settori destinati:

- alla edificazione dei colombari
- alle tumulazioni
- ai sepolcreti – cappelle
- alle inumazioni
- alle strutture e agli spazi di legge

sia nelle aree libere all'interno dei cimiteri esistenti, sia negli spazi destinati agli ampliamenti previsti dal PCm 2013.

Le tavole rappresentano gli schemi di massimo utilizzo dei singoli cimiteri, e dimostra la disponibilità di aree per futuri ampliamenti dopo l'eventuale esaurimento delle previsioni del presente PCm 2013.

### **Art. 7 – Esercizio della tutela e della conservazione – Dlgs. n. 42/2004**

Il Codice dei beni Culturali pone la tutela in via preventiva ed automatica su tutti i beni immobili ultrasettantennali di proprietà degli enti pubblici territoriali, includendo i Comuni. La tutela ricomprende i beni con più di settant'anni nel loro complesso, e ogni intervento sugli stessi deve essere preventivamente approvato secondo le disposizioni normative e legislative vigenti.

Si raccomanda nella progettazione e nella realizzazione dei manufatti, degli edifici e delle sepolture, la massima sobrietà ed il rispetto della sacralità dei luoghi.

Il cimitero di Cibrone è posto all'interno del Parco regionale della Valle del Lambro. L'esercizio delle trasformazioni edilizie ed urbanistiche sono soggette alle disposizioni di legge vigenti in materia di tutela ai sensi del D.lgs. N. 42/2004 s.m.i.

### **Art. 8 – Norme generali**

Il Comune prevede aree cimiteriali in grado di rispondere alle necessità dei venti anni successivi alla adozione dello strumento di pianificazione, e favorisce il ricorso alle forme di sepoltura di minor impatto sull'ambiente.

Il comune provvede all'ampliamento o alla ristrutturazione dei cimiteri, previo parere vincolante dell'ASL e dell'ARPA, secondo le rispettive competenze, e secondo le normative vigenti.

8.1 – Il terreno dell'area cimiteriale deve essere sciolto sino alla profondità di metri 2,50 o capace di essere reso tale con facili opere di scasso, deve essere asciutto e dotato di un adatto grado di porosità e di capacità per l'acqua, per favorire il processo di mineralizzazione dei cadaveri.

Tali condizioni possono essere artificialmente realizzate con riporto di terreni estranei.

La falda deve trovarsi a conveniente distanza dal piano di campagna e avere altezza tale da essere in piena o comunque col più alto livello della zona di assorbimento capillare, almeno a distanza di metri 0,50 dal fondo della fossa per inumazione. Il terreno dei cimiteri deve essere sufficientemente provvisto di scoli superficiali per il pronto smaltimento delle acque meteoriche e, ove sia necessario, di opportuno drenaggio. Questo non deve provocare una eccessiva privazione dell'umidità del terreno destinato ai campi di inumazione tale da nuocere al regolare andamento del processo di mineralizzazione dei cadaveri.

8.2 - I cimiteri devono essere forniti di acqua potabile e dotati di servizi igienici *accessibili* (almeno uno per cimitero) a disposizione del pubblico e del personale addetto.

8.3 - L'utilizzo delle sepolture, di ogni ordine e grado, avviene in ordine progressivo utilizzando prioritariamente i posti liberi nei cimiteri esistenti.

8.4 – I cimiteri devono essere provvisti di impianto di raccolta delle acque piovane, qualora le condizioni del terreno e la impermeabilità dei percorsi e degli spazi pubblici ne richiedano la necessaria realizzazione.

**Nei progetti di ristrutturazione e di ampliamento dei cimiteri, si dovrà dare corso ai contenuti del parere reso da ARPA (dipartimento di Lecco – U.O. Monitoraggi e Valutazioni Ambientali) al PCm 2013:**

- **Predisporre un elaborato cartografico contenente:**
  - o **le indicazioni delle condizioni dei sottoservizi relativi alla rete di raccolta e drenaggio delle acque meteoriche;**
  - o **Le indicazioni delle condizioni dei servizi igienici e relativi scarichi;**

- Il progetto di adeguamento della rete fognaria di raccolta delle acque reflue domestiche e meteoriche, evidenziando i relativi recapiti.
- Le opere di drenaggio non dovrà comportare una eccessiva privazione dell'umidità del terreno (art. 60 del DPR 285/1990) destinato a campi di inumazione.
- La raccolta delle acque reflue domestiche dovrà rispettare le disposizioni del D.Lgs. 152/2006 e dei regolamenti regionali vigenti.

8.5 – La soppressione di cimiteri è autorizzata dall'ASL.

8.6 – I servizi igienici esistenti sono accessibili ai disabili e i previsti saranno a norma di legge.

8.7 – l'ampliamento dei complessi cimiteriali può avvenire in caso di comprovata necessità igienico – sanitaria.

I relativi progetti sono sottoposti alle dovute autorizzazioni di legge, ivi compreso il parere preventivo e vincolante dell'Ente Parco regionale della Valle del Lambro per il cimitero di Cibrone posto all'interno del parco.

## SEZIONE 2

### Art. 9 - Sepolture ad inumazione

Per inumazione si intende la sepoltura di un feretro in piena terra.

Le caratteristiche delle fosse e le modalità di utilizzo sono indicate all' art. 15 del Regolamento regionale 9 novembre 2004 n° 6, a cui si rimanda esplicitamente.

L' utilizzo dei campi avverrà con le modalità indicate al Capo XIV art. 68 e seguenti del Decreto Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n° 285.

I campi destinati alla **inumazione** sono:

- **campo aborti,**
- **campo comune bambini,**
- **campo comune adulti,**
- **campo comune destinato al seppellimento di defunti di religione non cristiana,**
- **campo di mineralizzazione,**
- **campo destinato a sepolture in caso di calamità.**

*La predisposizione dei campi, a carico della Amministrazione, dovrà essere preceduta, se necessario, dalla bonifica del terreno con la rimozione di casse o tracce di precedenti sepolture e sarà effettuata miscelando opportunamente il terreno per correggerne le caratteristiche di argillosità con presenza di acqua che ostacola i naturali processi di decomposizione.*

*Il tutto secondo i rilevati e le indicazioni contenute nella relazione idrogeologica.*

**9.1 - campo aborti e feti.** E' previsto nel cimitero di Tabiago.

Il Comune provvede a collocare sul contenitore una lapide con impresso l'anno di seppellimento.

Il Comune, trascorsi **5 anni** dalla inumazione, può provvedere all'esumazione e all'utilizzo del terreno per altre sepolture.

**9.2 - campo comune bambini.** E' previsto nei cimiteri di Tabiago e Cibrone.

E' destinato alla sepoltura di defunti di età inferiore ai 10 anni e dei nati morti. La sepoltura non è onerosa, e la sua durata è di 10 anni.

*La sepoltura non è formalizzata da concessione cimiteriale.*

**9.3 - campo comune adulti.** E' previsto nei cimiteri di Tabiago e Cibrone.

E' destinato alla sepoltura di defunti di età superiore ai 10 anni. La sepoltura è onerosa, e la sua durata è di 10 anni. E' vietata la realizzazione di monumenti funebri.

*La sepoltura è formalizzata da concessione cimiteriale.*

**9.4 - campo comune per seppellimento defunti di religione non cristiana.** E' previsto nei cimiteri di Tabiago e Cibrone.

Nel caso di richiesta di sepoltura con il solo lenzuolo di fibra naturale, l'ufficio dello Stato Civile deve rilasciare apposita autorizzazione previo parere favorevole della competente ASL, al fine di garantire il rispetto delle normative vigenti in materia.

*La sepoltura è formalizzata da concessione cimiteriale.*

**9.5 - campo di mineralizzazione.** E' previsto nei cimiteri di Tabiago e Cibrone.

E' destinato al completamento dei processi naturali di mineralizzazione dei cadaveri provenienti da altra sepoltura, a seguito di esumazione o di estumulazione o per scadenza di concessione. L' inumazione dei resti ha la durata di cinque anni, riducibile con impiego di soluzioni enzimatiche di cui al punto 2 della Circolare Ministero della Sanità 31 luglio 1998 n° 10. E' accompagnata da una targa identificativa.

In alternativa alla collocazione nei campi di mineralizzazione i resti possono essere cremati, su espressa manifestazione di volontà dei parenti diretti del defunto e/o dagli aventi diritto.

*La sepoltura non è formalizzata da concessione cimiteriale.*

**9.6 - campo per sepolture in caso di calamità.** E' previsto nei cimiteri di Tabiago e Cibrone.

Il campo come individuato dal Piano per ogni singolo cimitero, deve essere mantenuto a prato. Le sepolture possono essere individuate esclusivamente con cippo commemorativo previa istanza indirizzata all'Ufficio Cimiteriale. Non è ammesso il collocamento di piante o altra essenza arborea.

*L'utilizzo del campo è regolato dalla vigente normativa in materia.*

### **Art. 10 - Identificativi delle sepolture ad inumazione**

Ogni fossa nei campi di inumazione, di cui all'Art. 9, è esclusivamente contraddistinta da un cippo. Sul cippo deve essere applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

È vietata la realizzazione di monumenti funebri di ogni tipologia e materiale.

## Art. 11 - Sepolture a tumulazione

**Per i nuovi monumenti, lapidi, croci ecc. e per i lavori di manutenzione si deve procedere alla preventiva comunicazione scritta all'Ufficio comunale competente, accompagnata dal relativo progetto.**

Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette di resti mortali o urne cinerarie in opere murarie realizzate dai concessionari delle aree o direttamente dal Comune.

Ogni "loculo" deve avere dimensioni interne e caratteristiche conformi a quanto specificato nell'allegato 2 del R.r. n. 6/2004, s.m.i.

Le caratteristiche dei feretri devono rispettare le norme dettate dagli artt. 30 – 31 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. le modalità di tumulazione e le caratteristiche costruttive dei loculi sono dettate dagli artt. 76 – 77 dello stesso D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, unitamente alle Norme e Regolamenti Regionali.

## Art. 12 - Sepolture a tumulazione previste dal Piano

**12.1 - Negli ambiti di riqualificazione** che comprendono quei comparti destinati ad interventi di riqualificazione e riutilizzo, all'interno dei cimiteri esistenti di Tabiago e Cibrone, il Piano Cimiteriale prevede le seguenti forme di sepolture a tumulazione:

- **Tombe a due posti sovrapposti.** E' il sistema usato nei cimiteri di Tabiago e Cibrone fino all'entrata in vigore delle nuove disposizioni regionali.

Consta di due cassoni in calcestruzzo sovrapposti uno sull'altro.

Fino alla data di scadenza del presente Piano cimiteriale si permette l'uso di tale sistema unicamente in quelle aree, acquistate precedentemente all'entrata in vigore del presente Piano, qualora a suo tempo i concessionari non abbiano provveduto alla posa dei due cassoni.

- **Sepolture in deroga.** Per un periodo massimo di vent' anni dall' entrata in vigore del Regolamento regionale n. 6/2004 è consentita la tumulazione di nuovi defunti nelle tombe di famiglia e in cripte prive di accesso indipendente ai singoli loculi con contratto di concessione non scaduto e nei loculi doppi con contratto in corso ove sia già presente un cadavere, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 16 del Regolamento regionale sopra citato.

Negli stessi ambiti sono confermate tutte le sepolture esistenti, le strutture private, collettive e pubbliche esistenti.

**12.2 - Negli ambiti di completamento e di espansione,** comprese le aree libere disponibili all'interno dei cimiteri di Tabiago e Cibrone il Piano Cimiteriale prevede le seguenti forme di sepolture a tumulazione:

- **tombe con sistema vestibolo**
- **sepolcreti**
- **cappelle gentilizie**
- **colombari**
- **ossari**
- **cinerari**

**12.2.a - tombe con vestibolo centrale.** Sono previste nei cimiteri di Tabiago e Cibrone

Sono costituite da camere in calcestruzzo aventi nella parte centrale una botola di accesso ad un vano centrale (vestibolo) che consente di depositare il feretro sul piano inferiore all'interno del quale si trovano, sulla sinistra e sulla destra, gli spazi per la collocazione della cassa.

Le camere, in muratura o in elementi prefabbricati, sono realizzate dalla Amministrazione Comunale, e devono contenere i feretri disposti ai lati del vestibolo

I monumenti, a carico dei privati, devono essere costruiti in modo da permettere l'introduzione dei feretri senza manomettere o danneggiare le tombe circostanti e con caratteristiche tali da non creare ostacoli visivi alla percezione dell' area in generale e delle tombe limitrofe.

L' altezza massima del monumento, a sistemazione avvenuta, non dovrà superare cm. 140 rispetto alla quota del vialetto.

**12.2.b - Colombari.** Sono previsti nei cimiteri di Tabiago e Cibrone.

Il Piano cimiteriale individua ambiti destinati alla realizzazione di colombari in appositi edifici. I colombari possono essere realizzati in file sovrapposte fino ad un massimo di 4 file per ordine. Devono essere disposti in serie continua sotto portici o gallerie adeguatamente areate, e la prima fila deve essere sollevata da terra di almeno cm. 30.

I colombari esistenti sono confermati dal Piano cimiteriale. In essi possono essere riposte cassette e urne cinerarie, a seguito di preventiva richiesta alla Amministrazione.

Il singolo loculo deve rispondere ai seguenti criteri costruttivi:

- a) la struttura del loculo, sia prefabbricato che in opera, deve corrispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alla normativa antisismica in vigore;
- b) i piani orizzontali devono essere dimensionati per un sovraccarico di almeno 2.000 N/mq.;
- c) il piano di appoggio del feretro deve essere inclinato verso l'interno nella direzione di introduzione del feretro (2,5%);
- d) le pareti dei loculi devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi e ai gas, con le caratteristiche di cui al D.P.R. 285/1990;
- e) la chiusura del loculo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni una testa, intonacata, ovvero con materiali le cui caratteristiche di stabilità e gli spessori assicurino la dovuta resistenza meccanica, e sigillati in modo da rendere la chiusura a tenuta ermetica;
- f) la chiusura esterna del loculo deve essere realizzata con piastra di marmo - altro materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici - fornita dal Comune;
- g) le misure di ingombro interno libero non devono essere inferiori a metri 2,25 x 0,75 x 0,70 di altezza:

### **12.2.c – Ossari e Cinerari.** Sono previsti nei cimiteri di Tabiago e di Cibrone

Il Piano cimiteriale individua negli edifici destinati a contenere i colombari, i manufatti ove realizzare gli ossari - cinerari, destinati alla conservazione delle ossa e delle ceneri.

Gli ossari esistenti sono confermati dal Piano cimiteriale.

Gli ossarietti sono realizzati in file sovrapposte fino ad un massimo di 10 file per ordine. Si possono utilizzare per la loro realizzazione soluzioni prefabbricate e la prima fila deve essere sollevata da terra di almeno cm. 15.

Il singolo loculo deve rispondere ai seguenti criteri costruttivi:

- h) La chiusura dell'ossarietto deve essere realizzata con piastra in marmo o altro materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici.
- i) Le misure di ingombro libero interno non devono essere inferiori a metri 0,70 x 0,30 x 0,30.

### **12.3 - Ornamenti di colombari, ossari e cinerari**

Le lapidi di chiusura di loculi, ossari e cinerari (nicchie) sono fornite esclusivamente dal Comune. Oltre al nome, cognome e dati anagrafici del defunto sepolto nel loculo e dei defunti di cui vengono conservati i resti, (con eventuale soprannome in seconda riga) sulle lapidi sono ammessi:

- i. l'apposizione della fotografia del defunto tumulato nel loculo, purché sia di materiale di lunga durata e indelebile, nonché l'incisione di immagini sacre di piccole dimensioni o l'applicazione delle immagini sacre, purché in marmo, in bronzo o in rame;
- ii. l'apposizione di fotografie di altri defunti, purché parenti entro il quarto grado, sebbene non tumulati nel loculo stesso; per questi tuttavia deve essere specificato il luogo di sepoltura effettiva, e richiesta apposita autorizzazione.

Sulle lapidi sono ammesse lampade votive e portafiori in bronzo, rame o marmo (esclusi ferro, ghisa o altri metalli deperibili) che non devono sporgere più di cm. 13 dal piano della lapide, né essere infissi sulle fascette di rivestimento.

### **12.4 – cappelle e tombe di famiglia.** Sono previste nel cimitero di Tabiago.

Il Piano cimiteriale individua ambiti esclusivamente destinati alla realizzazione di cappelle di famiglia e sepolcreti, che potranno essere realizzate secondo lo schema planimetrico indicato nella Tav. 6 del piano cimiteriale.

Le cappelle e le tombe di famiglia esistenti nei due cimiteri sono confermate dal Piano.

Per la costruzione di nuove strutture si devono seguire le seguenti disposizioni progettuali e procedurali:

#### **12.4.1 – allineamento unitario**

Le cappelle gentilizie dovranno essere costruite rispettando l'allineamento unitario di facciata stabilito dal progetto attuativo del comparto derivante dal Piano Cimiteriale.

L'allineamento unitario s'intende rispettato qualora almeno 1/2 della facciata sia posto su tale allineamento.

Possono sporgere dall'allineamento solo elementi strutturali o decorativi per max 10 cm.

#### **12.4.2. – sagoma di massimo ingombro**

Le costruzioni dovranno rispettare la sagoma di massimo ingombro intendendosi questa come dimensione massima della costruzione.

Nel rispetto dell'allineamento unitario di cui al precedente comma 1, le cappelle gentilizie potranno avere anche dimensioni inferiori a quelle riportate nella successiva tabella (12.4.8).

#### **12.4.3 – altezze e coperture**

Sono vincolanti l'altezza stabilita in mt. 4,20 alla gronda ed in mt. 5,70 al colmo.

La copertura può essere realizzata a falde o con altre tipologie entro i prescritti limiti di altezza. Il cornicione può avere sporgenza max cm 25 compreso il canale di gronda.

#### **12.4.4 - materiali**

La scelta dei materiali da costruzione dei manufatti sarà definita nella fase di progettazione attuativa dell'ambito destinato alla realizzazione delle cappelle e delle tombe famiglia.

#### **12.4.5 – permesso di costruire convenzionato**

La redazione e la presentazione del progetto sono subordinate alla acquisizione presso gli uffici del verbale di assegnazione del lotto, che dispone gli allineamenti e le quote del futuro manufatto.

L'edificazione delle cappelle è subordinato al rilascio del permesso di costruire convenzionato da parte degli uffici competenti. La convenzione regola l'assegnazione e l'acquisizione dell'area, la realizzazione delle opere di urbanizzazione, dei sottoservizi, delle opere strutturali propedeutiche, su indicazione degli Uffici comunali.

Il rilascio del Permesso di costruire è subordinato ai superiori pareri di legge:

- ASL competente per il parere igienico sanitario,
- Enti preposti per la tutela dei vincoli di ogni natura quando richiesto.

#### **12.4.6 – inizio dei lavori**

È subordinato all'ottenimento del permesso di costruire rilasciato dagli uffici competenti.

Prima di dare corso all'inizio dei lavori, deve essere depositato presso gli uffici competenti il Verbale di inizio dei lavori, sottoscritto dalla proprietà e dal tecnico progettista e direttore dei lavori.

Prima del deposito si devono versare le somme dovute alla Amministrazione come definite dal regolamento, e provvedere all'allacciamento alle reti, ovvero al pagamento del contributo di allacciamento.

#### **12.4.7 – documentazione richiesta**

Per il rilascio del permesso di costruire deve essere prodotta la seguente documentazione in duplice copia:

1 – domanda su apposito modello predisposto dagli uffici,

2 – elaborati grafici completi di:

- a) – planimetria dell'intervento con individuazione del lotto assegnato, verifica di compatibilità con il piano attuativo,
- b) – pianta a terra con indicazione della pavimentazione e delle essenze arboree previste, prospetti e sezioni estesi ai margini per almeno metri cinque, (scala 1:20),
- c) – particolari costruttivi e decorativi con indicazione dei materiali (scala 1:20 minima),
- d) – schema impianto raccolta e dispersione acque piovane,
- e) – inserimenti fotorealistici ad "altezza uomo" della realizzazione, con viste interne ed esterne del cimitero, utili per una seria valutazione paesaggistica del progetto, e necessarie per l'espressione dei pareri di legge,
- f) – ogni altro documento ritenuto utile ad esplicitare l'opera finita.

3 – relazione descrittiva, completa di documentazione fotografica, campionatura dei materiali,

4 – copia dei titoli relativi alla concessione cimiteriale,

5 – copia del verbale di assegnazione del lotto,

6 – altra eventuale documentazione richiesta dagli uffici preposti.

**12.4.8 – lotti per la costruzione dei manufatti**

I lotti disponibili e previsti dal Piano Attuativo hanno forma regolare e stesse dimensioni:

Dimensioni del lotto indicativa	Metri 4,50 x 5,00
Superficie del lotto indicativa	Mq. 22,50
Spazi esterni alla cappella	Lastricati o coltivati a verde. E' rigorosamente vietata l'occupazione degli spazi comuni con vasi, fioriere, manufatti di ogni genere e natura anche mobili.

Dimensioni dei manufatti – (tolleranza + / 15 cm)

Dimensioni di ingombro della cappella nella proiezione a terra	Metri 3,80 x 3,30
Altezza alla gronda	Metri 4,20
Altezza al colmo	Metri 5,70
Dimensioni minime interne nette dei loculi	Lunghezza m. 2,25 Larghezza m. 0,75 Altezza m. 0,70

Tumulazioni per tomba famiglia: n. 8 oltre ossarietti / cinerari.

Tumulazioni per cappella: n. 12 oltre ossarietti / cinerari e ossario a terra.

**Art. 13 - Altre forme di sepoltura.**

Il Piano cimiteriale individua i luoghi ove realizzare le strutture per le sepolture collettive:

- **ossario / cinerario comune**
- **giardino delle rimembranze**
- **aree di sepoltura per animali di affezione.**

**13.1 – Ossario / cinerario comune.** E' previsto nei cimiteri di Tabiago e di Cibrone.

Il Piano Cimiteriale localizza un luogo ove realizzare un ossario - cinerario comune nel sottosuolo, allo scopo di raccogliere le ossa provenienti da esumazione ed estumulazioni, così come le ceneri provenienti da cremazioni, quando non richieste dai familiari per altre destinazioni nei cimiteri. Come disposto dal D.P.R. 285/1990 s.m.i.

**13.2 – Giardino delle Rimembranze.** E' previsto nei cimiteri di Tabiago e di Cibrone

Come da indicazioni del Regolamento regionale n° 6/2004, il Piano individua una specifica area per la dispersione delle ceneri provenienti da cremazione denominata Giardino delle Rimembranze. Su richiesta dei familiari o aventi diritto le ceneri del defunto possono essere in alternativa collocate in urna, da conservare nel cinerario ovvero al di fuori del cimitero. In ogni caso valgono le disposizioni contenute negli articoli 13 e 14 dei Regolamenti regionali n° 6/2004 e n° 1/2007.

**13.3 – Aree di sepoltura per animali d'affezione**

Il Piano cimiteriale individua appositi luoghi per la inumazione degli animali d'affezione, secondo i disposti delle vigenti normative regionali. Tale luogo è individuato a ridosso del recinto del cimitero di Cibrone all'esterno delle aree cimiteriali circondate alla recinzione. Il

seppellimento nelle apposite aree delle spoglie di animali d'affezione e il relativo trasporto sono consentiti a condizione che un'apposita autorizzazione escluda la presenza di rischi per la salute pubblica. Nelle aree e negli spazi destinati al seppellimento degli animali d'affezione esclusivamente per inumazione, si applica la disciplina di cui al R.r. 9 novembre 2004, n. 6, integrato dal R.r. 6 febbraio 2007, n. 1. inoltre l'Amministrazione Comunale, in fase di primo utilizzo delle aree in oggetto, provvederà a definire tutte le disposizioni utili a garantire una corretta e uniforme tipologia di sepoltura, considerando tutte le norme vigenti in materia.

### SEZIONE 3

#### **Art. 14 - Dotazioni, depositi e ambienti di servizio**

I cimiteri dispongono di camera mortuaria, di servizi per il pubblico e di locali di deposito. La camera mortuaria non può anche essere adibita a deposito di osservazione in quanto il cimitero non ha personale fisso che assicura la costante presenza e non è dotato di dispositivi per la rilevazione di eventuali segni di vita.

La dotazione di servizi igienici, che comprende bagni per il personale, per il pubblico, per disabili verrà integrata con una nuovi servizi di progetto in modo da rendere l'area cimiteriale meglio servita. Altri lavori riguarderanno i servizi per il personale che devono essere provvisti di spogliatoio e docce.

Saranno sempre possibili interventi secondo le necessità, su tutte le strutture esistenti soprattutto per manutenzioni, adeguamenti e migliorie.

#### **Art. 15 - Spazi aperti accessibili al pubblico, aree a verde**

Tutti gli spazi aperti del cimitero saranno sistemati e curati con visione unitaria di insieme in modo da garantire una fruibilità e una percettività globale degli spazi medesimi. La manutenzione delle aree, curata dal concessionario della gestione, dovrà essere attenta e continua.

L'accessibilità verrà comunque garantita con la eliminazione delle barriere architettoniche indicate dal Piano cimiteriale e dalla vigente legislazione in materia.

#### **Art. 16 - Aree esterne**

Vengono confermate nell'attuale disegno le aree esterne destinate a verde e a parcheggio autovetture, che vengono giudicate funzionali e sufficienti, fatto salvo la possibilità di recuperare altri spazi per la sosta delle vetture, utilizzabili nelle festività e nelle ricorrenze di maggiore afflusso dei visitatori.

#### **Art. 17 - Fascia di rispetto cimiteriale**

I cimiteri sono perimetrali da idonea e resistente recinzione di altezza non inferiore a 2 metri dal piano di campagna. Sono isolati dall'abitato mediante la zona di rispetto prevista dal testo Unico delle Leggi Sanitarie. (art. 57 del D.P.R. n° 285/90)

La zona di rispetto può essere ridotta fino ad un minimo di 50 metri, previo parere favorevole dell'ASL e dell'ARPA. E' tracciata sulle tavole del Piano cimiteriale e recepita dallo strumento urbanistico comunale di governo del territorio. All'interno della zona

minima di 50 metri possono realizzarsi esclusivamente aree a verde, parcheggi e relativa viabilità, servizi primari, strutture connesse alla attività cimiteriale e sempre compatibili con il decoro e la riservatezza del luogo (es. chioschi per fiori). Sono fatte tutte le normative superiori vigenti, anche se non espressamente citate.

#### SEZIONE 4

##### **Art. 18 - Attuazione per fasi delle previsioni di Piano**

Fermo restando quanto indicato al precedente art. 3 circa le modalità di attuazione del Piano Cimiteriale, la realizzazione delle previsioni avverrà gradualmente, nell' arco dei 20 anni di validità dello strumento, salvo diverse valutazioni che emergessero nell' ambito della verifica del Piano prevista per legge.

Sono comunque giudicati prioritari:

- Le opere finalizzate all' eliminazione delle esistenti barriere architettoniche;
- L' uso del suolo in modo coerente e compatibile con le destinazioni dei Campi indicate dal Piano;
- La rimozione delle sepolture di inumazione adulti esistenti da più di 10 anni e delle mineralizzazioni in sito da oltre 5 anni per un riordino delle relative aree, con bonifica, ridisegno e riutilizzo dei campi;
- La collocazione delle inumazioni bambini secondo disegno proposto dal Piano in alternativa ad una disposizione sparsa;
- La regolare e puntuale estumulazione dei loculi presenti nei colombari e negli ossari per avvenuta scadenza di concessione;
- La riassegnazione delle aree già occupate da tombe e liberabili per assenza di concessione o esaurimento di rinnovo;
- La predisposizione di aree sufficienti di consumo e mineralizzazione per non interrompere le operazioni di estumulazione di cadaveri con concessione scaduta e la regolare rotazione dei loculi comunali;
- Le esumazioni a scadenza eseguite con gradualità e continuità per garantire avvicendamenti e rotazioni nei campi comuni;
- La predisposizione di campi sufficienti per l' inumazione decennale, e del campo per le calamità, che si concepisce come area libera a verde.

Si raccomandano inoltre:

- l' uso di sostanze ammesse dalla legge per favorire i processi biologici nei campi di mineralizzazione;
- mantenere le limitazioni alla concessione di tombe in assenza di defunto da seppellire nello spirito di quanto contenuto all' art. 25 punto 2 dei Regolamenti regionali n° 6/2004 e n° 1/2007;
- l' adozione di tutti gli accorgimenti atti ad evitare il formarsi di ristagni d' acqua, limitando l' uso dei sottovasi e/o introducendo negli stessi filo di rame e barrette di rame metallico, adottando nuovi vasi in rame, provvedendo a frequenti ricambi d' acqua, aggiungendo larvicidi ove necessario, secondo indicazioni già espresse dall' A.S.L. per un' efficace lotta al diffondersi della zanzara tigre (*Aedes albopictus*) e dalla nota regionale 24.01.2006 prot. MI20070004022; si vedano in particolare le specifiche prescrizioni introdotte in proposito nel Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria.

### **Art. 19 - Aggiornamento del Piano Cimiteriale 2013**

Il Piano Regolatore Cimiteriale recepisce le necessità del servizio nell' arco di almeno vent' anni.

Il Comune di Nibionno è tenuto a revisionare il Piano almeno ogni 10 anni, o in ogni caso di comprovata necessità, per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, adottando le stesse procedure seguite per il primo impianto.

### **Art. 20 – Sostenibilità degli interventi**

Il Piano Regolatore Cimiteriale 2013 recepisce e fa proprie le normative vigenti in materia di sostenibilità degli interventi edilizi e di risparmio energetico, con particolare riferimento alla realizzazione di pannelli fotovoltaici e solari sulle coperture degli edifici previsti, al fine di garantire una adeguata fornitura di energia con fonti alternative e rinnovabili.

### **Art. 21 – Eliminazione delle barriere architettoniche**

Ogni intervento nell'ambito delle aree cimiteriali, pubblico e privato, dovrà provvedere perché siano garantite condizioni di accessibilità, percorrenza ed utilizzo di ogni tipo di struttura o manufatto destinato al personale e ai visitatori.

### **Art. 22 – Norme costruttive**

E' fatto obbligo, nella progettazione e nella realizzazione dei manufatti e degli edifici al servizio delle strutture cimiteriali, di rispettare le normative vigenti in materia di costruzioni, con particolare attenzione alla normativa antisismica ed alla normativa igienico-sanitaria in vigore.

**Gli edifici previsti e da ristrutturare, potranno essere dotati di pannelli fotovoltaici "integrati" di ultima generazione per la produzione di energia elettrica, compatibilmente con le norme di tutela del paesaggio e delle dovute autorizzazioni di legge.**

### **Art. 23 – Varianti al PCm 2013**

Non necessitano di approvazione di preventiva variante le previsioni, in fase di attuazione del PCm, di modificazioni planivolumetriche, a condizione che queste non alterino le caratteristiche tipologiche di impostazione dello strumento urbanistico, non incidano sul dimensionamento globale delle sepolture, e non diminuiscano la dotazione minima di legge dei servizi e delle infrastrutture.

**SEZIONE 5**  
**Cimitero di Cibrone**

**Art. 24 - Il P.T.C. del Parco regionale della Valle del Lambro**

Il cimitero in località Cibrone e le aree comprese nella fascia di rispetto cimiteriale, fanno parte del territorio comunale compreso nel Parco regionale della Valle del Lambro.

Sono quindi soggette alla normativa di tutela prevista dal P.T.C. oltre alla vigente normativa statale e regionale in materia di cimiteri.

**Art. 25 - Prescrizioni speciali di tutela**

*Si intendono integralmente riportati il TITOLO IV Prescrizioni speciali di tutela, e il TITOLO V – Norme finali, della DGR 28 luglio 2000 – n. 7/601: Approvazione del piano territoriale di coordinamento del Parco regionale della Valle del Lambro, con particolare attenzione agli articoli:*

TITOLO IV Prescrizioni speciali di tutela

Art. 24 – Tutela del patrimonio archeologico

Art. 25 – Tutela geologica e geomorfologica

Art. 26 – Tutela storico – paesistica

Art. 31 – Tutela della vegetazione

TITOLO V – Norme finali

Art. 34 – Percorribilità del Parco

Art. 35 – Parcheggi

Art. 36 – Recinzioni

Art. 40 – Ospedali, case di cura, edifici di culto e **cimiteri**